

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(SEGNÌ)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1958

Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 luglio 1952, n. 989, nell'istituire, tra l'altro, il ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, ridusse di 272 posti la consistenza complessiva del preesistente ruolo naviganti, che assunse la denominazione di ruolo naviganti normale.

Nel limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno del nuovo ruolo furono consentite eccedenze nei corrispondenti gradi del ruolo naviganti normale, eccedenze che si contava di poter in breve volger di tempo eliminare per effetto dei passaggi a domanda dal ruolo naviganti normale a quello speciale, che la legge stessa aveva ammesso.

Senonchè tali passaggi si verificarono in numero assai inferiore al previsto ed è rimasta, nel grado di capitano del ruolo naviganti normale, il cui organico è di 354 posti, un'eccedenza di circa 200 unità.

Tale situazione si è ripercossa negativamente sulla progressione di carriera degli appartenenti al grado in parola.

Con la legge 12 novembre 1955, n. 1137, che ha regolato *ex novo* l'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, è stato introdotto il sistema delle promozioni fisse annuali nel maggior numero di gradi, compreso quello di capitano, e per gli anni 1956 e 1957 il numero di promozioni fisse del ruolo naviganti normale e di altri ruoli dell'Aeronautica è stato raddoppiato.

Senonchè la misura si è rivelata insufficiente a sanare la cennata situazione e numerosi ottimi capitani del ruolo naviganti normale rischiano di essere raggiunti dal limite di età (45 anni) prima di poter essere promossi al grado superiore.

Per porre rimedio a tale stato di cose, è sembrato, anche secondo i calcoli all'uopo effettuati, che il mezzo più idoneo sia quello

di raddoppiare per altri due anni il numero delle promozioni fisse dei capitani in parola, adottando contemporaneamente misure idonee ad evitare il rinnovarsi delle eccedenze.

A tale intendimento risponde il presente disegno di legge, il quale all'articolo 1 dispone appunto che il numero delle promozioni fisse annuali dei capitani del ruolo naviganti normale (previsto in 44 dalla tabella n. 3 allegata alla citata legge 12 novembre 1955, n. 1137) è raddoppiato per gli anni 1958 e 1959.

Correlativamente si sarebbe dovuto raddoppiare nei due anni l'aliquota di ufficiali da valutare per la prima volta (aliquota che la menzionata tabella stabilisce in 1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo), ma si è ritenuto opportuno limitare tale raddoppio al 1959. Ciò in quanto per il 1958 aliquote e valutazioni sono state oramai già fatte e la prima, data la situazione soprannumeraria esistente nel grado di capitano, è stata tanto ampia da assicurare la formazione del quadro di avanzamento anche quando il numero delle promozioni, per effetto del provvedimento in esame, risulterà raddoppiato.

Poichè il raddoppio delle promozioni per gli anni 1958 e 1959, a differenza di quello per gli anni 1956 e 1957 che riguardò tutto il ruolo naviganti normale, sarà limitato al grado di capitano di detto ruolo, si è considerata l'opportunità di disciplinarne gli effetti sui gradi superiori.

Giova ricordare che nel sistema della legge 12 novembre 1955, n. 1137, qualora non vi siano vacanze naturali sufficienti per raggiungere le promozioni fisse previste per i capitani, le vacanze necessarie sono formate collocando in soprannumero i tenenti colonnelli e promuovendo altrettanti maggiori.

Ora, non essendo previsto nel grado di maggiore per gli anni 1958 e 1959 un numero di vacanze naturali sufficiente a coprire neanche parzialmente il raddoppio delle promozioni dei capitani, tale raddop-

pio determinerebbe un corrispondente raddoppio di promozioni per i maggiori e di collocamenti in soprannumero per i tenenti colonnelli.

Ciò posto, è sembrato che un equo contenimento degli opposti interessi dei maggiori e dei tenenti colonnelli possa aversi consentendo nei due gradi un'eccedenza pari rispettivamente a un terzo e a due terzi delle promozioni di capitani da effettuare in più e stabilendo che al riassorbimento di tale eccedenza si provvederà in modo lento e graduale (come, ad esempio, cessazioni dal servizio permanente effettivo, trasferimenti di ruolo, eccetera).

In tal senso dispongono i primi due commi dell'articolo 2 del disegno di legge.

Sempre allo scopo di turbare il meno possibile la carriera dei tenenti colonnelli, si è ritenuto opportuno evitare che a causa dell'eccedenza in tale grado e in quello di maggiore resti alterato il numero dei tenenti colonnelli da portare alla prima valutazione (va ricordato che, secondo quanto stabilito dalla tabella n. 3 allegata alla legge n. 1137, tale numero è fissato in 1/8 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo). Conseguentemente il terzo comma dell'articolo 2 dispone che l'eccedenza consentita dai commi precedenti non sarà computata ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli.

Lo stesso articolo 2, al secondo comma, dispone, poi, che in relazione alla ripetuta eccedenza saranno lasciati vacanti altrettanti posti nel grado di capitano del ruolo naviganti speciale. La norma si rende necessaria allo scopo di evitare che, trasferendosi nei due gradi superiori l'eccedenza di capitani del ruolo naviganti normale, possano essere coperti i posti di capitano del ruolo naviganti speciale che, in relazione a tale eccedenza, vengono tenuti vacanti.

L'articolo 3 contiene le norme dirette ad evitare che la situazione cui si tende porre rimedio possa riprodursi. A tale scopo viene disposto che, a partire dall'anno

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1958 e fino all'eliminazione dell'eccedenza nel grado di capitano, non si potranno promuovere più di 44 tenenti del ruolo naviganti normale all'anno, e cioè un numero di tenenti non superiore a quello che sarebbe stato praticamente promosso senza il raddoppio delle promozioni dei capitani.

Viene stabilito, inoltre, che, ad avvenuta eliminazione delle ripetute eccedenze, cesseranno di avere vigore le disposizioni dell'articolo 16 della ricordata legge 5 luglio 1952, n. 989, che consentono il mantenimento

di eccedenze di ufficiali inferiori del ruolo naviganti normale in relazione ai posti disponibili nei gradi corrispondenti del ruolo naviganti speciale.

Per compensare l'onere derivante dal maggior numero di promozioni di capitani, l'articolo 4 dispone, infine, una temporanea riduzione di 23 posti dell'organico dei capitani del ruolo naviganti speciale.

Sul disegno di legge è stato sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il numero delle promozioni dei capitani del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è raddoppiato per gli anni 1958 e 1959. Limitatamente all'anno 1959, per la formazione del relativo quadro di avanzamento, è raddoppiata l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione, indicata dalla citata tabella.

Art. 2.

In corrispondenza delle promozioni di capitani che, in applicazione del precedente articolo 1, vengono effettuate in più di quelle stabilite dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è consentita nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica una temporanea eccedenza rispettivamente di 14 e 30 unità per l'anno 1958 e di 28 e 60 unità per l'anno 1959.

Detta eccedenza sarà compensata lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di ca-

pitano del ruolo naviganti speciale e sarà riassorbita a partire dal 1° gennaio 1960 con le vacanze organiche che si formeranno nei due gradi suddetti per cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

L'eccedenza non sarà computata ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale.

Art. 3.

A partire dall'anno 1958 e fino alla cessazione del soprannumero esistente nel grado di capitano del ruolo naviganti normale, il numero delle promozioni dei tenenti dello stesso ruolo non potrà essere annualmente superiore a 44.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 5 luglio 1952, n. 989, cesseranno di aver vigore ad avvenuta eliminazione del soprannumero di cui al comma precedente.

Art. 4.

L'organico dei capitani del ruolo naviganti speciale è ridotto temporaneamente a 224 unità fino alla eliminazione dell'eccedenza di cui al precedente articolo 2.